



(ADP) *NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA*

Autonomi di Polizia

www.autonomidipolizia.com

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE ADP

=ROMA=

La segreteria provinciale è stata convocata in data 22 e 23 corrente mese, presso la locale Polizia Stradale di Imperia, per la verifica e il confronto ex art 5 e 19 A.N.Q., riferito al primo semestre 2012.

All'inizio della seduta del 22 la Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Imperia, Vice Questore Aggiunto Dott.ssa Giovanna LORI, riferiva di aver ricevuto delega scritta dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale di Genova, 1° Dirigente della P. di S. dott. CACCIAPAGLIA, datata 15.01.2011 e confermata il 04.11.2012.

Si chiedeva di visionare tale delega e si constatava che la delega in possesso della Dott.ssa LORI era una delega del 2011 eseguita dall'allora Dirigente del Compartimento Roberto CAMPISI effettuata al Dirigente pro tempore della sezione Polizia Stradale di Imperia che all'epoca era il V.Q.A della P. di S. dott. Andrea FRUMENTO.

In tale delega vi era anche scritto che il delegante successivamente si riservava di valutare la possibilità di interventi successivi, in relazione alle eventuali eccezione o problematiche proposte nel corso degli incontri.

Il sottoscritto faceva presente alla dott.ssa che la delega in suo possesso era una delega non efficace perché a nostro parere un dirigente di Compartimento può delegare riunione per riunione, di volta in volta, ma non compiere una delega permanente; inoltre la delega *non può prevedere limitazioni all'assunzione delle determinazioni riguardanti gli oggetti di contrattazione.*

Inoltre il comma 2 dell'art 4 A.N.Q. disciplina l'ipotesi di delega alla contrattazione da parte dei titolari degli Uffici, in merito alla quale si rileva l'opportunità di limitarne il ricorso ai soli casi strettamente indispensabili in caso di assenza o impedimento del titolare, trattandosi di attività connaturata alla funzione di dirigenza e che la delega venga formulata per iscritto caso per caso.

Tanto per l'attività di *contrattazione* quanto per quella di *verifica*, quindi, l'ANQ ha affermato l'obbligo che a svolgerla siano i *titolari degli uffici* con possibilità di delega, formulata per iscritto.

Quindi per quanto sopra descritto, si riteneva di non *poter proseguire con la verifica ritenendo la riunione non valida per mancanza di presupposti fondamentali*.

Inoltre con le altre OO.SS si chiedeva di aprire un contenzioso ex articolo 25 A.N.Q. per redimere definitivamente la questione in sede centrale.

Imperia, 23.11.2012

Il Segretario Regionale A.D.P.
Semeria ivo